

Ai sensi dell'articolo 22a della Legge sul sistema della protezione civile ("Gazzetta ufficiale" n. 82/15 118/18 e 31/20) il Comando della protezione civile della Repubblica di Croazia, il 21 marzo 2020 ha emesso la

DELIBERA
sulle misure generali e specifiche di protezione che devono essere attuate
obbligatoriamente dai fornitori del servizio pubblico taxi

I.

I fornitori del servizio di trasporto pubblico taxi, dal giorno dell'emanazione di questa Delibera, hanno l'obbligo di attuare le seguenti misure di protezione:

1. Lavare frequentemente le mani con disinfettanti contenenti alcol al 70% (strofinarsi le mani se non sono visibilmente sporche, se sono sporche, lavarle con acqua e sapone per 20 secondi e poi strofinarle con un disinfettante)
2. evitare di toccarsi occhi, naso e bocca
3. mantenere la distanza nel contatto sociale quotidiano

II.

I Fornitori del servizio di trasporto pubblico taxi, dal giorno dell'emanazione di questa Delibera, hanno l'obbligo ad attuare le seguenti misure specifiche di protezione :

1. mantenere la distanza nel contatto sociale nel modo di far accomodare il cliente diagonalmente al conduttore, sul sedile posteriore dietro al sedile del passeggero.
2. Evitare il contatto non protetto con i passeggeri e con i loro oggetti (bagagli), nel maneggiare i bagagli usare i guanti PVC, pregare i passeggeri di coprire il naso e la bocca con il fazzoletto in caso di tosse
3. Durante la corsa assicurare una ventilazione adeguata
4. Assicurarsi che nel veicolo ci sia un numero sufficiente di fazzolettini monouso, di guanti PVC e di prodotti per la disinfezione
5. Nel veicolo assicurare un numero sufficiente di fazzoletti di carta per la pulizia delle superfici dell'automobile e dei dispositivi per il pagamento
6. Fare delle pause di 15 minuti al minimo tra due corse, e arieggiare il veicolo se le condizioni atmosferiche lo permettono
7. Mantenere l'igiene del proprio spazio lavorativo – del posto del conducente e della cabina, pulire periodicamente le superfici che si toccano con le mani, usare prodotti per la disinfezione delle superfici e fazzolettini per la disinfezione

III.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di informare ed istruire i dipendenti sulla malattia e dare consigli generali e specifici delle misure di protezione.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assicurare le condizioni di lavoro che implicano quantità aggiuntive di sapone e fazzolettini monouso nei servizi igienici, pulizia regolare degli spazi con prodotti di disinfezione e organizzare il funzionamento normale dei processi lavorativi negli spazi dell'impresa (in imprese maggiori di servizio taxi e nei call centri).

IV.

I datori di lavoro dei servizi di trasporto taxi hanno l'obbligo di esporre le misure prescritte con la suddetta Delibera in un luogo visibile sui veicoli con cui forniscono il servizio.

V.

I Comandi della protezione civile hanno l'obbligo di assicurare l'attuazione e il monitoraggio dell'attuazione della misura della suddetta Delibera.

III.

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata sulla „Gazzetta ufficiale“.

SIG.AMM.: 810-06/20-01/7

N.PROT.: 511-01-300-20-12

Zagabria, 21 marzo 2020

**IL CAPO DEL COMANDO
VICEPRESIDENTE DEL GOVERNO
MINISTRO DEGLI AFFARI INTERNI**

Dott. sc. Davor Božinović

Ordine di notifica:

- 1) Centro operativo della protezione civile,
per ulteriore consegna
- 2) Archivio